

COMUNE DI CAPANNOLI
PROV. DI PISA

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI**

Regolamento approvato con atto del C.C. n 45 del 28.06.2007

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 1 - Costituzione e finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Capannoli intende dotarsi e avvalersi del Consiglio Comunale dei Ragazzi allo scopo di garantire agli studenti e alle studentesse delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di I° grado del Comune di Capannoli il diritto di cittadinanza attiva attraverso l'esercizio della rappresentatività e della partecipazione alla vita politica della comunità locale, intesa come pratica di organizzazione e governo del territorio.
2. Il Consiglio comunale dei Ragazzi è un organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
3. Il Consiglio comunale dei ragazzi esercita le proprie funzioni in piena autonomia operando in stretta collaborazione con la scuola, l'Amministrazione comunale ed i giovani elettori.

Art. 2 – Competenze del Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta i giovani di Capannoli, ed esercita le proprie funzioni nelle seguenti materie:
 - sport;
 - tempo libero;
 - aree verdi;
 - cultura;
 - attività dei ragazzi;
 - ogni altra iniziativa di interesse comunale.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi esercita le proprie funzioni nell'ambito delle materie di propria competenza attraverso le deliberazioni che possono comportare anche destinazione di somme nell'ambito del budget di cui è titolare ed il cui impegno verrà poi effettuato con appositi atti dell'amministrazione. A tal fine nel bilancio di previsione annuale del Comune potrà essere previsto un capitolo per garantire non solo le spese per il funzionamento dell'organismo ma anche per permettere la progettazione e la realizzazione di iniziative educative, ricreative e di socializzazione di propria competenza. Nel caso che le deliberazioni del Consiglio comunale dei ragazzi comportino una destinazione della spesa assegnata per l'esercizio delle proprie funzioni, la deliberazione viene trasmessa dal Sindaco dei Ragazzi all'amministrazione comunale, che provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti necessari previsti dalla normativa.
3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi esercita funzioni consultive e propositive in merito alle suddette materie quando esse siano proposte dall'Amministrazione Comunale.
4. Il Consiglio comunale dei ragazzi deve riunirsi almeno una volta l'anno, e le sue indicazioni

saranno considerate a tutti gli effetti come documento propositivo dell'Amministrazione Comunale.

5. Il Consiglio Comunale dei ragazzi può esprimere il proprio parere su una delle materie di propria competenza che il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta o gli Assessori ritengano di dover sottoporre alla attenzione dell'assemblea consiliare dei ragazzi. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la convocazione del Consiglio al Sindaco dei ragazzi, che farà riunire l'organo collegiale entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta richiesta da parte dell'Amministrazione: in caso di mancata riunione il parere si intenderà acquisito.

Art. 3- Funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco dei ragazzi con avviso scritto almeno 5 (cinque) giorni prima, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza l'avviso può essere consegnato anche 24 ore prima.
2. Ogni Consigliere Comunale dei ragazzi può proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno.
3. Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
4. Le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono svolte dal segretario comunale o da un suo delegato, che aiuterà a discutere ed a prendere le decisioni del Consiglio.
5. Alle sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi può partecipare il Sindaco del Comune od un suo delegato. In relazione all'argomento all'ordine del giorno all'assemblea consiliare dei ragazzi può anche partecipare l'assessore competente. Nei predetti casi deve essere data conoscenza all'Amministrazione della convocazione del Consiglio comunale.
6. Alle sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi potranno altresì partecipare i docenti referenti individuati ai sensi del successivo art. 6.
7. Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi sono pubbliche e si tengono nell'Aula Consiliare del Comune. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale dei ragazzi potrà riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
8. Le deliberazioni del Consiglio Comunale dei ragazzi sono rese pubbliche con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e nelle bacheche delle scuole.

Art. 4 - Composizione del Consiglio comunale dei Ragazzi

1. Il Consiglio comunale dei Ragazzi è costituito da 11 membri.
2. Il Consiglio comunale dei Ragazzi resta in carica due anni.
3. Il Consiglio comunale dei ragazzi è rappresentato ed eletto dai ragazzi frequentanti le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria di I° grado del Comune di Capannoli, che frequentino dalla classe IV della Scuola Primaria alla classe II della Scuola Secondaria di primo grado. All'interno del Consiglio Comunale dei Ragazzi dovranno essere rappresentate tutte le fasce d'età compresa tra i 9 ed i 14 anni relative alle classi di cui sopra.
4. In casi di dimissioni di un Consigliere comunale, questi sarà sostituito dal primo dei non eletti. Le dimissioni dalla carica sono immediatamente efficaci, e non necessitano di presa d'atto. Le dimissioni vanno presentate al Sindaco dei ragazzi.

Art.5 - Il Sindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco dei Ragazzi è automaticamente individuato nel candidato residente nel Comune di Capannoli che abbia ottenuto il maggior numero di voti: in caso di parità dei voti ricoprirà la carica il candidato più giovane di età.

2. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale dei ragazzi: in caso di assenza o impedimento assume le funzioni di Presidente del Consiglio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni.

3. Il Sindaco dei ragazzi potrà essere invitato dall'amministrazione alle cerimonie ufficiali, alle quali presenza in tale sua qualità indossando la fascia tricolore.

Art. 6 - Competenze del Sindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi ad ogni effetto.

2. Spetta al Sindaco dei Ragazzi:

- convocare il Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- fissare l'Ordine del Giorno;
- determinare la data delle adunanze, in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
- assicurare il regolare svolgimento delle riunioni del Consiglio dei ragazzi;
- tutelare le prerogative dei consiglieri, garantendone l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- esercitare eventualmente le funzioni attribuitegli dai regolamenti comunali;
- assumere ogni iniziativa utile per le finalità per le quali è stato istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- svolgere le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco del Comune;
- curare i rapporti con le autorità cittadine.

3. Il Sindaco dei Ragazzi è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine di sette giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri dei ragazzi. La richiesta di convocazione deve contenere l'argomento da discutere.

4. Il Sindaco dei Ragazzi cura che le deliberazioni del Consiglio Comunale dei ragazzi, nelle materie demandate alla competenza dello stesso, vengano portate ad esecuzione.

5. Il Sindaco dei ragazzi si avvale, per lo svolgimento di tutti i propri compiti istituzionali, delle strutture del Comune e della consulenza del Segretario Comunale.

6. Il Sindaco dei ragazzi si avvale altresì della collaborazione di alcuni referenti, individuati dall'Istituto Comprensivo tra i docenti, in numero di una unità per ciascun plesso scolastico esistente all'interno del territorio comunale.

7. I docenti di cui sopra hanno la funzione di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e il Sindaco dei ragazzi.

Art. 7 – Elezioni del Consiglio comunale dei ragazzi

1. Le elezioni del Consiglio comunale dei Ragazzi dovranno tenersi in solo giorno, concordato con le competenti autorità scolastiche.

2. Il Sindaco del Comune fissa, con proprio provvedimento, la data delle elezioni per il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che devono comunque tenersi entro il 15 dicembre dell'anno in cui decade il Consiglio in carica.

3. I docenti scolastici referenti supportano i ragazzi per la preparazione delle elezioni e dei progetti da trattare all'interno del Consiglio dei ragazzi.

4. Ogni elettore potrà esprimere due preferenze, di cui una tra i candidati della stessa fascia d'età.

5. Saranno eletti Consiglieri i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità sarà nominato Consigliere il più giovane di età.

6. Il Sindaco proclamerà ufficialmente, con proprio decreto, la costituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi.

Art. 8 – Presentazione delle candidature

1. Entro quindici giorni dalla data fissata per le elezioni del Consiglio comunale dei Ragazzi, ogni candidato dovrà presentare la propria candidatura al Comune: spetterà al Segretario comunale, o suo delegato, verificare che gli stessi abbiano i requisiti di eleggibilità. La mancanza dei requisiti per l'eleggibilità verrà comunicata al candidato, entro sette giorni dalla data fissata per le elezioni.

Art. 9 – Pubblicità

1. Ogni candidato alle elezioni, in previsione delle elezioni, dal settimo giorno antecedente la data delle votazioni per il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ogni candidato avrà diritto di affiggere nella bacheca della scuola, all'uopo individuata, materiale di propaganda elettorale.

2. Sarà inoltre individuato un giorno in cui i candidati potranno presentarsi per attività di propaganda elettorale.

Art. 10 – Materiale per le elezioni

1. Tutto il materiale occorrente per il corretto svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio (schede, urne, cabine, bollo della sezione, matite copiative, liste elettorali, verbali per le elezioni e lo scrutinio, ecc.) viene predisposto da parte del Comune e messo a disposizione del Presidente entro le ore 8:00 antimeridiane del giorno fissato per le elezioni.

Art. 11 - Seggi elettorali

1. Con apposito provvedimento del Sindaco del Comune è costituito il seggio elettorale.

2. Viene istituito un unico seggio elettorale presso la scuola media del capoluogo. Il Comune assicura il trasporto dei ragazzi dalle scuole elementari alla scuola ove ha sede il seggio elettorale per permettere le votazioni.

3. Il Sindaco del Comune, in accordo con i referenti dei plessi scolastici, individua un locale nel quale, alla data fissata, dovranno svolgersi le operazioni di voto.

4. Il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati dal Sindaco del Comune con propria ordinanza, che deve essere comunicata agli interessati con congruo anticipo.

5. Sono nominati membri di seggio esclusivamente i ragazzi iscritti alla terza classe della Scuola secondaria di primo grado. In caso di rinuncia di uno o più dei componenti il seggio, il Sindaco del Comune provvede tempestivamente alla loro sostituzione.

6. Nel giorno fissato per le elezioni, il Presidente, alla presenza degli altri componenti, provvede all'insediamento dei seggi.

7. Il Presidente di seggio nomina tra gli scrutatori un Vicepresidente ed un Segretario.

8. Per la validità delle operazioni dell'ufficio elettorale devono trovarsi sempre presenti almeno due membri dell'ufficio stesso, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

9. Tutte le operazioni elettorali vengono riportate nell'apposito schema di verbale, che, alla chiusura dei seggi, deve essere sottoscritto da tutti i componenti del seggio e rimesso, a cura del Presidente, al Segretario comunale.

10. Durante le operazioni di voto sarà sempre presente almeno uno dei docenti referenti individuati ai sensi dell'art. 6.

Art. 12 - Poteri di decisione del Presidente di seggio

1. Il Presidente di seggio decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentate, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti. La sua decisione è, peraltro, provvisoria. Il giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste, ed in

generale su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è demandata e rimessa al Segretario comunale.

Art. 13- Funzioni di vicepresidente di seggio

1. Il Vicepresidente di seggio, che coadiuva il Presidente di seggio nell'esercizio delle sue funzioni, fa le veci del Presidente stesso in caso di sua assenza.

Art. 14 - Compiti degli scrutatori.

1. Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni elettorali di autenticazione (firma) delle schede, di annotazione dei votanti e di scrutinio, nonché a richiesta del Presidente, ogni altro atto necessario al corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

2. Gli scrutatori danno parere al Presidente del seggio, dietro sua espressa richiesta. Tale deve essere sentito quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, di risolvere difficoltà ed incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, o quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati.

Art.15 - Compiti del Segretario di seggio

1. Il Segretario del seggio provvede alla compilazione del verbale e del relativo estratto, alla registrazione delle votazioni (insieme con gli componenti del Seggio), alla trascrizione dell'esito dello spoglio ed alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione dei plichi con il verbale stesso e con le liste della votazione da trasmettere al Comune.

2. E' compito del Segretario provvedere a che i verbali vengano firmati, in ogni foglio, da parte di tutti i componenti del seggio, compreso il Presidente.

Art. 16 - Apertura del seggio e orario di votazione

1. Il seggio elettorale viene aperto e chiuso dal Presidente all'ora del giorno fissato dal Sindaco.

2. L'orario delle votazioni è stabilito dal Sindaco in accordo con le autorità scolastiche, durante il normale orario scolastico.

Art. 17 – Operazioni di voto

1. Gli elenchi dei ragazzi aventi diritto al voto sono forniti dalle rispettive scuole di appartenenza al Comune, il quale provvederà alla compilazione e alla consegna delle liste elettorali nel medesimo giorno per le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi al Presidente di seggio.

2. Ad ogni elettore verrà consegnata una scheda elettorale, previamente autenticata da uno dei componenti del Seggio elettorale, nella quale dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato prescelto: può essere aggiunta l'indicazione della scuola e della classe e frequentata dal candidato stesso.

3. E' compito del Sindaco e del Segretario del Comune, direttamente e tramite le autorità delle scuole nelle quali si tengono le votazioni, curare che le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in modo regolare e veloce.

4. I soggetti di cui al comma precedente devono fare tutto quanto rientra nelle loro possibilità affinché vengano esaudite eventuali richieste avanzate dal Presidente di seggio, relativamente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

5. I referenti scolastici costituiscono costante punto di contatto fra i membri del seggio e l'Amministrazione Comunale.

Art. 18 - Spoglio delle schede.

1. Il Presidente di seggio provvede con l'aiuto degli componenti del seggio alle operazioni di scrutinio.
2. Non appena dichiarate chiuse le operazioni di votazione il presidente di seggio procede allo spoglio delle schede votate.
3. Il Presidente di seggio estrae dalle urne, una alla volta, le schede e da' lettura, a voce alta del voto espresso.
4. Il Segretario del seggio provvede, nel frattempo, a compilare i relativi verbali di scrutinio, procedendo ad un costante raffronto.
5. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Tuttavia il pubblico presente è tenuto a mantenere il massimo silenzio ed un comportamento non intralciante il regolare svolgimento delle operazioni.
6. Il segretario comunale, tramite suoi incaricati, provvede alla raccolta dei risultati del seggio elettorale, e dopo un controllo sulla regolarità delle operazioni, li consegna al Sindaco del Comune.
7. Una volta una volta espletate le operazioni di raccolta dei risultati da parte del Segretario comunale e risolte le eventuali contestazioni, il Sindaco provveda ad individuare, con decreto, i candidati eletti nel Consiglio comunale dei Ragazzi.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.